



**PROVINCIA
DI
FERRARA**

TERRE E ROCCE DA SCAVO

NORMATIVA

Terre e rocce da scavo
Ferrara 19/06/09

LEGGI DI PERTINENZA




PROVINCIA
DI
FERRARA

- D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152
- D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4
- D.L. 29 Novembre 2008 n.185; convertito L. 28 Gennaio 2009 n. 2
- Direttiva 2008/98/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 Novembre 2008
- DdL S 1082 art. 12: Termine per emanazione decreti correttivi **30/06/2010**

TERRENO DI RISULTA



PROVINCIA
DI
FERRARA





PROVINCIA
DI
FERRARA

RIFIUTO

SMALTIMENTO

RECUPERO

D.Lgs 117/08
Norma speciale
attività di cava e
mineraria

MATERIALE DA COSTRUZIONE art 185



PROVINCIA
DI
FERRARA

**L. 02/09 Art. 20 c. 10-sexies (Recepimento
Direttiva 2008/98/CE):**

**Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c),
e' aggiunta la seguente:**

**«c-bis) il suolo non contaminato e altro
materiale allo stato naturale scavato nel
corso dell'attività di costruzione, ove sia certo
che il materiale sarà utilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale nello stesso
sito in cui e' stato scavato»;**

**b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le
seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 185».**

NON si riferisce a sito
contaminato o
sottoposto a bonifica

Modalità analitiche

Onere della verifica di
non contaminazione

Materiale, diverso da suolo
incoerente, in condizioni
originarie (es. senza inclusi
antropici)

Non si riferisce alla
pratica industriale
(Direttiva 2008/98/CE)

Non definisce criteri
progettazione

Non c'è tempistica per il
deposito

Non si esprime sull'utilizzo
integrale

IMPIEGO IN PROCESSI INDUSTRIALI COME SOTTOPRODOTTO art. 183



PROVINCIA
DI
FERRARA

Art. 186 c.1 “...L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)...”

Art. 183 c.1 lett. p

sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore **non intende disfarsi** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato



PROVINCIA
DI
FERRARA

TERRE E ROCCE DA SCAVO art 186

Art. 186 c.1 così come sostituito da art 2 c.23 D.Lgs 04/08 :
“... ottenute quali sottoprodotti...” (art. 183 c.1 lett.p)

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti Certezza, dimostrata, dell'utilizzo sin dalla fase della produzione
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto



**PROVINCIA
DI
FERRARA**

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.



**PROVINCIA
DI
FERRARA**

CARATTERISTICHE DI SINTESI art. 186 – art. 183


- Impiego diretto in siti preventivamente individuati
- Certezza, preventivamente dimostrata, della integrale utilizzazione
- Assenza di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale
- Impatti ed emissioni quali-quantitative non diversi da quelli ordinariamente ammessi per il sito di destinazione
- Dimostrato valore economico di mercato
- Provenienza da siti non contaminati né soggetti a bonifica
- Assenza di contaminazione con riferimento alla destinazione d'uso del sito di destinazione e compatibilità con il sito di destinazione



PROVINCIA
DI
FERRARA

IMPIEGO DIRETTO IN SITI PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATI

Tappe intermedie di deposito comporterebbero una non osservanza della specifica condizione



L'affidamento a soggetti terzi come trasportatori e gestori delle terre, pratica generalmente diffusa nell'edilizia, vedrebbe probabilmente una fase di deposito intermedio nelle strutture della normale attività commerciale dei soggetti stessi

GIURISPRUDENZA

Assenza di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale



PROVINCIA
DI
FERRARA

D.Lgs 36/2003 art.2 :

“*Trattamento*”: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza

Direttiva 2008/98/CE art. 5 c.1 lett.b

Condizioni per definire sottoprodotto:

b) La sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

Frammentazione

Stabilizzazione



PROVINCIA
DI
FERRARA

Provenienza da siti non contaminati né soggetti a bonifica

VERIFICA TECNICA

Modalità analitiche di verifica
contaminazione del sito

L'analisi dei cumuli provenienti
dal sito non sono
rappresentative per dichiarare il
sito non contaminato

VERIFICA AMMINISTRATIVA

Non con procedimento attivo o
certificati

GIURISDIZIONE

Aree industriali: divisione in subaree

Art 242 c.7: Gestione terre internamente al procedimento di bonifica a carico della conferenza bonifiche nel procedimento stesso. Non si riferiscono più all'art.185 o 186.

Art 186. c. 6: Onere analitico al produttore



PROVINCIA
DI
FERRARA

**Assenza di contaminazione con riferimento alla destinazione
d'uso del sito di destinazione e compatibilità con il sito di
destinazione**



Caratterizzazione sito di origine e
caratterizzazione sito di
destinazione

Conformità colonna A – colonna B
Allegato 5, Parte quarta titolo V D.Lgs
152/06

Compatibilità ?

Art. 186 commi 2 e 7



PROVINCIA
DI
FERRARA

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a **valutazione di impatto ambientale** o ad **autorizzazione ambientale integrata**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché **i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno**, devono risultare da un **apposito progetto che è approvato dall'autorità** titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo **nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito** possono essere **quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.**

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.».



PROVINCIA
DI
FERRARA

Art. 186 c. 6

La **caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica** viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

Innesco procedimento di bonifica – Necessità chiaro protocollo di gestione